



COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA

Provincia di Roma

Tel. 06-9015601 Fax 06-9041991 P.zza C.Leonelli,15 c.a.p. 00063 www.comunecampagnano.it

Settore 4°- Servizio 2-3 - Politiche Sociali e Scolastiche

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE

Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21/10/2010

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Campagnano di Roma esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti del servizio sociale e di beneficenza pubblica, attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8/6/1990 n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 2 - Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il servizio sociale professionale, nell'ambito delle possibilità finanziarie del Comune di Campagnano di Roma, fornisce:

1. segretariato sociale ;
2. servizio di assistenza domiciliare di base e specialistica in favore di adulti, anziani , minori e portatori di handicap;
3. contributi economici finalizzati;
4. servizio per la vacanza per minori, anziani ed handicap;
5. interventi a tutela di anziani;
6. interventi per portatori di handicap;
7. interventi a tutela di minori e famiglie;
8. servizio di asilo nido e ludoteca;
9. interventi a sostegno di adulti in difficoltà.

Art. 3 - Destinatari

Hanno accesso a tutte le prestazioni di cui al presente regolamento coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Campagnano di Roma.

Possono altresì beneficiare degli aiuti del medesimo regolamento coloro che si trovino di passaggio nel Comune e che, per comprovate necessità, fanno richiesta di tali servizi; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

L'accesso ad ogni servizio ed intervento previsto dal presente regolamento è subordinato ad una valutazione della situazione economica.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola sulla base dell'attestazione ISEE, la cui presentazione è ritenuta obbligatoria.

È interdetto dalla richiesta di qualsiasi prestazione chiunque si trovi in stato di morosità nei confronti dell'amministrazione comunale, salvo valutazione tecnica.

Allo scopo di accertare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite indagini socio - ambientali da parte dell'Assistente Sociale e, dove necessario, indagini congiunte con i Vigili Urbani e/o la ASL, atte alla valutazione dell'effettivo stato di bisogno, in funzione della formulazione del più adeguato progetto di intervento.

Nel caso in cui il tenore di vita constatato sia in contrasto con lo stato dichiarato, sono disposti approfondimenti d'indagine a mezzo della Polizia Urbana e della Guardia di Finanza, e avviato ogni procedimento penale così come disposto dall'art 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Le certificazioni ISEE presentate saranno comunque inoltrate, a campione, all'Ufficio di Intendenza di Finanza di zona.

CAPO II

SEGRETARIATO SOCIALE

Art. 4 - Destinatari e finalità

Il segretariato sociale è uno spazio di consulenza ed orientamento cui possono accedere tutti gli individui residenti e non nel territorio comunale che necessitano di informazioni relative a problematiche di carattere sociale, riguardanti sia il soggetto che i suoi familiari.

Il segretariato sociale è prestato dall'Assistente Sociale e può rappresentare il primo punto d'accesso alle prestazioni socio - assistenziali, fondate su progetti individuali di intervento.

Gli orari ed i giorni di accesso al servizio corrispondono con quelli di apertura degli uffici comunali.

CAPO III

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 5 - Definizione

Per Assistenza Domiciliare si intendono tutte quelle prestazioni di natura assistenziale fornite prevalentemente a domicilio, rivolte alla salvaguardia e allo sviluppo dell'autonomia degli individui e alla loro permanenza nel proprio ambiente di vita, alla socializzazione, al sostegno e all'educazione al ruolo dei famigliari, all'elevazione della qualità di vita degli individui e delle loro famiglie, al contrasto dell'istituzionalizzazione.

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi

Il servizio di assistenza domiciliare garantisce interventi domiciliari e/o esterni resi nell'interesse del cittadino preso in carico.

Il servizio si articola in tre sottoaree di intervento (minori, adulti e anziani) e due livelli specifici di assistenza:

- a) 1° livello - assistenza di base, prestata da personale Adest/ASA/OSS (S.A.I.S.H. servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona handicappata - S.A.I.S.A. servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana)
- b) 2° livello - assistenza educativa, prestata da educatori professionali (S.A.I.S.H. servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona handicappata - S.I.S.M.I.F. servizio per l'integrazione ed il sostegno a minori in famiglia)

Il servizio dovrà essere reso a favore di anziani, minori, adulti in difficoltà, soggetti portatori di handicap e soggetti affetti da disturbi psichici di grado lieve, residenti nel territorio comunale, secondo progetti individuali di intervento formulati dall'Assistente Sociale e condivisi con l'utente.

In riferimento al punto a) il servizio garantirà le seguenti prestazioni:

1. cura ed igiene della persona e dell'ambiente di vita;
2. disbrigo pratiche, spese e commissioni varie inerenti le necessità quotidiane ed il governo della casa;
3. preparazione e somministrazione pasti;
4. attività di socializzazione (coinvolgimento di vicini e parenti, partecipazione ad iniziative ricreative, culturali e di tempo libero, ecc.).

In riferimento al punto b) il servizio garantirà le seguenti prestazioni:

1. interventi di educativa famigliare;
2. sostegno alla genitorialità;
3. interventi educativi sul minore;
4. interventi volti alla socializzazione del nucleo famigliare;
5. assistenza scolastica integrativa.

I Progetti di Assistenza Individuale svolti presso il domicilio, salvo eccezioni, prevedranno un numero massimo di ore, variabile in base al livello di gravità dell'assistito. Il punteggio di gravità verrà

attribuito al richiedente in fase di compilazione del modulo di domanda in base ai criteri sullo stesso riportati.

Annualmente il 3% del monte ore totale disponibile in bilancio sarà riservato alle situazioni di emergenza.

Art. 7 - Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel territorio del Comune di Campagnano di Roma e in particolare:

- persone o nuclei familiari in condizioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, anche temporaneamente;
- nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
- persone con ridotta o nulla autonomia per handicap e invalidità;
- persone con ridotta o nulla autonomia per disturbi del comportamento e per handicap psichico lieve;
- persone con handicap di cui alla legge 104/1992;
- persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

L'ammissione al servizio di AD prevede la presentazione di una domanda redatta su apposito modello a disposizione presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune e presentata presso l'Ufficio Protocollo dai diretti interessati o, nei casi di accertata impossibilità, da loro familiari o tutori. La domanda va ripresentata ogni anno per la prosecuzione del servizio.

. La domanda, inoltre deve essere accompagnata da:

- ✓ copia documento di identità dl richiedente (o del genitore del beneficiario se minorenne);
- ✓ certificazione ISEE;
- ✓ certificato del medico di base attestante lo stato di salute, incluso il grado di autosufficienza del richiedente, e la necessità dell'assistenza domiciliare;
- ✓ copia del verbale di invalidità e/o certificazione Legge 104/1992;
- ✓ ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Allo scopo di accertare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite indagini socio - ambientali da parte dell'Assistente Sociale e, dove necessario, indagini congiunte con la ASL, oltre che verifiche ulteriori anche da parte della Polizia Locale, atte alla valutazione del grado effettivo dello stato di bisogno, in funzione della formulazione del più adeguato progetto d'intervento.

Nel caso di sussistenza degli estremi per l'accettazione della domanda, la stessa verrà inserita in una graduatoria formulata sulla base del punteggio dedotto dalle informazioni riportate nel modulo di presentazione della domanda, nonché sull'anzianità della sua presentazione.

Il numero dei progetti finanziati sarà determinato di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio.

Art 9 - Gestione ed erogazione delle prestazioni

Al momento dell'attivazione del servizio sarà formulato un "Piano di Assistenza Individuale" in condivisione con l'utente e con i suoi familiari, che dovrà prevedere espressamente gli obiettivi finali, le prestazioni da erogare, i giorni di intervento ed il numero settimanale di ore di assistenza per ogni tipo di prestazione.

L'Assistente Sociale fisserà delle verifiche periodiche per ciascun caso, stabilendo, al variare delle necessità dell'utente, cambiamenti del progetto individuale, dell'orario o la conclusione dell'assistenza.

Il servizio potrà essere gestito direttamente dal Comune, mediante terzi o indirettamente, tramite erogazione agli interessati con impegno scritto di rendicontazione delle spese sostenute.

Il servizio di AD viene erogato nei tempi e nei modi che le disponibilità finanziarie e organizzative del Comune consentono, definendo l'intervento economico in un capitolo di bilancio comunale.

L'erogazione delle prestazioni risponderanno ad un dettagliato regolamento che il Responsabile del Servizio, con proprio atto provvederà ad emanare e che verrà reso disponibile all'utente al momento dell'attivazione del servizio.

Art. 10 -Partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare

L'erogazione del servizio prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente sulla base di una tabella ,le cui fasce reddituali ISEE saranno aggiornate, in base alla variazione del costo della vita, dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Il pagamento dell'Assistenza Domiciliare dovrà essere effettuato mensilmente attraverso versamento su C/C n. 51428001 tramite Bollettino Postale intestato a :
Comune di Campagnano di Roma - servizio di tesoreria-
Piazza C. Leonelli 15 - 00063 Campagnano di Roma (RM).
Causale del versamento : Assistenza Domiciliare, mese di- (mese interessato).

Art. 11 - Sospensione o cessazione del servizio di A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare cessa per:

- rinuncia dell'utente (o chi esercita la sua tutela);
- decesso dell'utente;
- accoglienza in struttura protetta;
- intervenuta mancanza dei requisiti;

- non osservanza da parte dell'utente del regolamento;
- raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Il servizio di assistenza domiciliare viene sospeso per:

- soggiorni dell'assistito presso parenti;
- soggiorni climatici o terapeutici dell'assistito;
- allontanamento per motivi di vacanze dell'assistito dal domicilio per un periodo superiore ai 10 giorni.

Il Piano Individuale di Intervento potrà essere rimodulato in caso di:

- ricovero in ospedale dell'assistito.

CAPO IV ASSISTENZA SCOLASTICA

Art 12 - Definizione

Per assistenza scolastica denominata Assistenza Educativo Culturale (AEC) si intendono tutte le prestazioni finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap iscritti nelle scuole materne elementari e medie, nonché all'effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

Art. 13 - Caratteristiche dell'intervento

Le mansioni specifiche dell'Assistente Educativo Culturale sono le seguenti:

1. Nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, l'operatore collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
2. Nell'ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, l'operatore accompagna l'alunno in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate;
3. L'operatore partecipa, a sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire, in collaborazione con il corpo docente, un contributo specifico nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
4. Collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
5. Affianca l'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa, fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo;

6. Affianca l'alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
7. Partecipa alle attività di programmazione con gli insegnanti, per le attività connesse alla realizzazione del progetto personalizzato, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali. Partecipa, inoltre, ai G.L.H. operativi degli utenti assegnati;
8. Partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica,
9. In base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornisce, secondo le modalità individuate dall'Ufficio AEC, tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;

L'erogazione delle prestazioni risponderanno ad un dettagliato regolamento che il Responsabile del Servizio, con proprio atto provvederà ad emanare e che è disponibile presso l'ufficio Politiche Sociali e Scolastiche.

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda ed elaborazione del progetto di assistenza

La domanda redatta su apposito modello a disposizione presso l'Ufficio di Servizio Sociale. La domanda deve essere accompagnata da:

- copia documento di identità (del genitore);
- stato di famiglia
- certificato del medico specialista della ASL attestante lo stato di salute, incluso il grado di autosufficienza del richiedente, e la necessità dell'assistenza scolastica;
- copia del verbale di invalidità e/o certificazione Legge 104/1992;
- ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

L' Assistente Sociale valuta ogni singola situazione nel rispetto delle indicazioni fornite dagli specialisti, procede all'assegnazione dell'operatore AEC ed il numero di ore settimanali di assistenza, considerando , al fine di quantificazione del servizio erogato le seguenti variabili:

- Indicazione dello specialista di riferimento;
- Tipologia di handicap;
- Grado di autonomia già raggiunto dall'alunno;
- Presenza di progetti di particolare rilevanza;
- Ore di sostegno assegnate;

CAPO V

CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI

Art. 15 - Criteri di accesso

Hanno accesso agli interventi di cui al presente regolamento coloro i quali il cui **Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (a seguito ISEE) risulti essere al di sotto del "minimo vitale".

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Campagnano di Roma assume, quale valore economico del minimo vitale per un individuo l'importo minimo della pensione sociale, sulla base degli aggiornamenti INPS.

Art. 16 Caratteristiche degli interventi

Nel limite degli stanziamenti di bilancio il Comune di Campagnano di Roma potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del **minimo vitale**, forme di assistenza economica diretta quali:

1. un sussidio economico teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o del singolo, mediante una erogazione continuativa di denaro legata ad un progetto di intervento in cui ne saranno stabiliti i tempi, le modalità e la consistenza;
2. un contributo economico straordinario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o del singolo, dovuto a cause temporanee, mediante l'erogazione una tantum di denaro di cui saranno stabiliti, mediante un progetto di intervento, i tempi, le modalità e la consistenza;
3. un prestito economico, teso al superamento di un momentaneo stato di difficoltà, superabile con l'ausilio di una contribuzione, il cui soggetto fruitore si impegna a restituire appena cessata la difficoltà e nei modi concordati con il Servizio Sociale;

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica (ISEE), in base al D.lgs n. 109 del 31 marzo 1998, possono essere inoltre concesse esoneri e riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a. riduzione del pagamento dei trasporti e della mensa scolastica;
- b. riduzione del pagamento del costo dei soggiorni estivi per minori, portatori d'handicap e anziani;
- c. compartecipazione al costo dei centri diurni extradistrettuali;

In riferimento al punto **a)** potrà essere disposto:

- un esonero totale del pagamento per gli utenti segnalati con dettagliata relazione dell'Assistente Sociale che evidenzia le disagiate condizioni socio - economiche del nucleo familiare, nonché per ogni minore portatore di handicap con certificazione Legge 104/1992, Legge 118/1971, Legge 18/1980, Legge 381/1970, Legge 382/1970, Legge 289/1990 e D.P.R. 24 febbraio 1994 n. 79;
- un esonero parziale (fino al max. 50 %) per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE sia **inferiore al Minimo Vitale** le cui condizioni sociali siano accertate da relazione dell'Assistente Sociale;
- un esonero parziale (Fino al max. 50 %) per gli alunni aventi almeno due fratelli assoggettati a contribuzione per gli stessi servizi per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. superiore al **Minimo Vitale del 10%**.

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, dal 1 al 30 settembre dell'anno scolastico in corso, ad eccezione degli inserimenti scolastici che avvengono durante l'anno.

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione costituita dall'Assistente Sociale e dall'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio di Servizio Sociale, ed approvata dal Responsabile del Servizio. Verrà data risposta dell'eventuale avvenuta accettazione della domanda tramite lettera scritta dal Servizio Sociale del Comune, successivamente alla comunicazione il richiedente dovrà effettuare il primo versamento. L'esenzione totale o parziale dal pagamento ha valenza per l'intero anno scolastico di riferimento della domanda.

L'esonero totale o parziale del costo dei servizi non è cumulabile con le riduzioni apportate in caso di pagamento non rateizzato o parzialmente rateizzato, degli importi dovuti.

In riferimento al punto **b)**

- tutti i nuclei familiari con reddito **inferiore** al **Minimo Vitale** potranno richiedere una compartecipazione, fino ad un massimo del 30% del costo del servizio da parte del Comune.

Sulla base di una valutazione tecnica sarà comunque possibile prevedere un esonero totale del costo del servizio.

La richiesta di compartecipazione al costo dei soggiorni estivi dovrà essere presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizio Sociale, consegnata presso l'Ufficio Protocollo entro i termini stabiliti annualmente dall'amministrazione comunale.

Le domande dovranno essere corredate da certificazione ISEE nonché da documentazione che attesti la richiesta di partecipazione al soggiorno estivo.

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione costituita dall'Assistente Sociale e dall'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio di Servizio Sociale, ed approvata dal Responsabile del Servizio. Verrà successivamente comunicata risposta dell'eventuale avvenuta accettazione della domanda tramite lettera scritta dal Servizio Sociale del Comune.

In riferimento al punto **c)** i nuclei familiari potranno richiedere una compartecipazione del costo del servizio da parte del Comune, fino ad un massimo del 30 %, in caso di impossibilità documentata dell'utente ad essere inserito presso un Centro Diurno per disabili del distretto RM/F4, dopo la valutazione del reddito ISEE, (*determinato con atto di Giunta Comunale*), di apposita relazione dell'Assistente Sociale e di accertamenti della Polizia Locale.

Il tetto di reddito per la presentazione della domanda, nonché la percentuale di compartecipazione potranno essere periodicamente modificate con delibera di Giunta Comunale.

La richiesta di compartecipazione al costo dei Centri Diurni extradistrettuali dovrà essere presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Amministrativo di Servizio Sociale e consegnata presso l'Ufficio Protocollo.

Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

La domanda per usufruire di ogni intervento di erogazione economica diretta deve essere presentata all'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche del Comune di Campagnano di Roma tramite apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali dai diretti interessati, o, nei casi di accertata impossibilità, dai loro familiari o tutori, corredato dalla dichiarazione ISEE.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di valutazione congiunta degli Uffici Tecnico e Amministrativo di Servizio Sociale, la richiesta possa essere accolta, l'Assistente Sociale redigerà un progetto di intervento che verrà sottoposto all'approvazione del Responsabile di Servizio.

Il progetto di intervento formulato potrà individuare una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.13; sulla base di una valutazione tecnica, il sussidio o il contributo economico straordinario potranno essere integrati dall'attribuzione di vantaggi economici.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 18 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale, o, avendone i mezzi, chiedendo un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi, nei confronti dei parenti, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 19 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Comune di Campagnano di Roma, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economica diretta stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

Il sussidio potrà essere maggiorato del 15% per ogni componente della famiglia, calcolato sul minimo vitale.

Del contributo economico straordinario potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari, sulla base di una valutazione tecnica.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno immediate, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa, sempre previo controllo della sussistenza dei requisiti per la concessione. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, il Servizio Sociale può erogare la prestazione a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario con obbligo di rendicontazione, o, in mancanza di questa, disporre della cifra per conto del beneficiario a suo vantaggio per la risoluzione del problema.

Nei casi di richiesta di contributo economico straordinario, a discrezione del Servizio Sociale, è possibile contrattare con il richiedente un contributo che avrà la connotazione di prestito; la restituzione dell'importo sarà stabilita nei tempi e nelle modalità al momento della contrattazione del prestito.

TITOLO VI

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

Art. 20 - Assegno di maternità

1. CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta), dalle madri di bambini in affidamento preadottivo o ricevuti in adozione senza affidamento; in questi ultimi casi i bambini non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento.

Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età. L'assegno può inoltre essere erogato per neonati riconosciuti dalla sola madre o neonati che muoiono entro il quinto mese di vita; in questo caso, l'assegno può essere erogato per tutti e cinque i mesi. In casi particolari, l'assegno può essere richiesto da altri soggetti.

Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/1999. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati .

2. DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi.

Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

3. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, tale cifra, per effetto dell'indicizzazione ISTAT.

Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione sulla base della scala di equivalenza.

4. EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno può essere erogato:

- per un periodo massimo di cinque mesi;
- a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo). Per le richiedenti che abbiano usufruito di un'indennità inferiore al minimo mensile stabilito per 5 mesi, l'assegno consiste nella differenza tra questa somma e l'indennità percepita. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.

5. QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richiedenti devono presentare le domande al Comune entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

6. VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso del periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare, dopo la presentazione della richiesta e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta. La stessa regola vale per variazioni dei componenti

la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;

- b) se varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.

7. PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

Art. 21 - Assegno ai nuclei con tre o più figli minori

1. CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.

L'art. 80, comma 5, della Legge n. 388/2000 ha ampliato i beneficiari degli assegni, prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Può richiedere l'assegno:

- chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
- chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;

Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.

Quando i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

2. DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente,

salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

3. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse economiche non superiori al valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, pari al minimo vitale,

4. IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

5. QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

6. VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della richiesta, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva richiesta;
- b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

L'assegno viene sospeso nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente nel Comune, venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori.

Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

7. PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 22 - Cumulo dei due tipi di assegni

I due assegni (di maternità e per la famiglia con almeno tre minori) possono essere concessi entrambi, se sono presenti nello stesso periodo tutte e due le condizioni per ottenerli, cioè tre figli minori, dei quali almeno uno nato, in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento da meno di 6 mesi.

Art. 23 - Modalità di presentazione della richiesta

Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare:

- a) richiesta al Comune di Campagnano di Roma;
- b) dichiarazione I.S.E., su apposito modello da ritirare presso l'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche.

In seguito a questa certificazione ed al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento per concedere o meno gli assegni e l'INPS provvederà a pagarli.

Coloro i quali presentino dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica, incorrono in gravi responsabilità penali.

Il Comune procederà d'ufficio, a riscontri di quanto dichiarato, tramite relazione dell'Assistente Sociale, accertamenti della Polizia Locale, controlli della Guardia di Finanza.

Art. 24 - Contributi "ex -Enaoli ed ex - Onmi "

Per tutti i nuclei familiari in cui siano presenti minori di **18 anni** a carico di madri vedove o figli di ragazze madri con reddito complessivo ISEE non superiore, al momento a € 10.716,68, (*indicatore soggetto ad aggiornamento con apposito atto di Giunta*)

L'importo del contributo sarà calcolato sulla base di una tabella (allegato 4) le cui fasce reddituali ISEE saranno aggiornate, in base alla variazione del costo della vita, dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

La domanda dovrà essere effettuata presso l'Ufficio di Servizio Sociale utilizzando l'apposita modulistica.

La presentazione delle relative domande dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno nelle modalità stabilite art. 15 comma 1 del presente regolamento.

Art. 25 - Accesso al servizio di asilo nido

Il Comune di Campagnano di Roma garantisce ai residenti la presenza dei servizi di asilo nido comunale e di ludoteca comunale, sulla base dei rispettivi regolamenti.

CAPO VII

INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 26 - Requisiti e Modalità

In base alla disponibilità di bilancio, annualmente il Comune emanerà due bandi di selezione per l'accesso ai progetti di intervento volti a fronteggiare situazioni di emergenza lavorativa; tali progetti saranno rivolti prioritariamente a soggetti a rischio di emarginazione sociale ad esclusione di quelli con invalidità psichica di diretta competenza della Asl.

I requisiti per la partecipazione al bando saranno definiti in base alle disponibilità di bilancio ed agli eventuali interventi lavorativi da ricoprire.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite apposito modulo, predisposto dall'Ufficio delle Politiche Sociali e Scolastiche, all'ufficio Protocollo entro la data di scadenza indicata sullo stesso.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà pubblicata la graduatoria di accesso ai progetti, formulata annualmente sulla base degli obiettivi lavorativi o formativi del bando.

A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente di età inferiore.

I soggetti vincitori avranno la possibilità di essere inseriti in progetti lavorativi - formativi formulati sulla base di una valutazione di competenze specifiche.

Condizione essenziale per l'inserimento nei suddetti progetti è la sussistenza dei requisiti di accesso al bando alla data di pubblicazione della graduatoria.

I progetti avranno la durata massima di sei mesi, a partire dalla data di inizio dell'attività; l'impegno lavorativo sarà definito dalla G.C. che prevedrà monte ore ed il compenso massimo mensile.

Il rapporto che si instaurerà tra il vincitore del bando ed il Comune non si configurerà, sotto alcun punto di vista, come lavoro subordinato, ma esclusivamente come "contratto d'opera", come disposto dall'art. 2222 del Codice Civile.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione

Con la sua entrata in vigore, s'intendono abrogate tutte le normative precedenti che risultino incompatibili od in contrasto con lo stesso.

Indice

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Interventi e prestazioni
- Art. 3 – Destinatari

CAPO II

SEGRETARIATO SOCIALE

- Art. 4 – Destinatari e finalità

CAPO III

ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 5 – Definizione
- Art. 6 – Caratteristiche degli interventi
- Art. 7 – Destinatari
- Art. 8 – Requisiti per la domanda
- Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda e istruttoria
- Art. 10 – Gestione ed erogazione delle prestazioni
- Art. 11 – Partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare
- Art. 12 – Sospensione o cessazione del servizio di AD

CAPO IV

CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI

- Art. 13 – Criteri di accesso
- Art. 14 – Caratteristiche degli interventi
- Art. 15 – Modalità di presentazione della domanda e istruttoria
- Art. 16 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 17 – Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti

CAPO V

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

- Art. 18 – Assegno di maternità
- Art. 19 – Assegno ai nuclei con tre o più figli minori
- Art. 20 – Cumulo dei due tipi di assegni
- Art. 21 – Modalità di presentazione della richiesta
- Art. 22 – Contributi ex -Enaoli ed ex - Onmi
- Art. 23 – Contributi economici famiglie affidatarie
- Art. 24 – Accesso al servizio di asilo nido

CAPO VI

INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

- Art. 25 – Requisiti e modalità
- Art. 26 – Entrata in vigore